



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"FEED"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D. Lgs 460/97, alla L. 383/2000 ed alla Legge Regionale del Piemonte n. 7/2006 l'Associazione di Promozione Sociale culturale senza fini di lucro denominata: "Feed"; Il presente statuto è adeguato ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice civile e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore). Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 117/2017 la denominazione sarà integrata come segue: **"ASSOCIAZIONE FEED A.P.S."** e dell'acronimo A.P.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Asti, Piazza Alfieri 61.

Art.3- SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, ai sensi degli artt. 2 comma n.1 e 3, comma n. 1 lett. d) 1. ri. 383/2000, senza scopi di lucro e senza finalità speculative, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e di utilità sociale a favore di terzi e/o dei propri associati, riunendo in associazione tutti coloro (Enti pubblici e privati, associazioni, operatori economici, etc.) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle seguenti principali attività:

- a. promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato con particolare riferimento alle attività da svolgere per il proprio territorio e in generale per tutti i territori;
- b. promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c. promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d. promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
- e. promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorire l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- f. sostiene e promuove l'integrazione di tutte le persone del mondo accogliendole nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse.

In particolare, per la realizzazione dei propri scopi associativi, l'Associazione potrà:

promuovere ed organizzare incontri, tavole rotonde, convegni, dibattiti e conferenze che trattano come argomento temi artistici, collezionistici, di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico;

- promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad eventi, mostre e spettacoli finalizzati a valorizzare le realtà locali, il suo patrimonio culturale, artistico, sociale, eno-gastronomico, musicale e teatrale, con interventi finalizzati ad incrementare i flussi turistici verso tale area di riferimento, organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti, concorsi di qualsiasi genere;
- partecipare a livello nazionale ad organismi pubblici o privati, promuovere circoli, gestire in prima persona iniziative anche economiche che ritenga utili al proprio fine sociale, promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa, svolgere attività di promozione anche all'estero, il tutto attraverso la precisa intenzione di realizzare attività che abbiano come finalità una concreta ricaduta territoriale;
- curare la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire alla realizzazione di tutte le attività dirette a raggiungere gli scopi statuari;
- valorizzare la circolazione e la visibilità della produzione culturale;
- aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguono finalità in contrasto con lo statuto dell'Associazione, nonché convenzioni con Enti Pubblici e Locali;
- gestire, anche per conto terzi, attività connesse ai propri scopi sociali e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale in tali ambiti;
- fornire collegamenti e favorire lo scambio d'informazioni tra gli operatori che si occupano di comunicazione;
- promuovere, gestire ed allestire spazi al chiuso o all'aperto per l'organizzazione di eventi;
- promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale pubblicitario in conto terzi che non sia in contrasto con lo Statuto e relativamente ad attività compatibili con i propri scopi istituzionali;
- reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
- divulgare, a mezzo stampa o con ogni altra forma, le proprie iniziative ed i propri obiettivi.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione potrà altresì avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate oltre che, in caso di particolare necessità e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia di enti non commerciali, di prestazioni retribuite di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà usufruire di ogni forma di agevolazione e di contributi, ivi compresi finanziamenti regionali, provinciali, e/o nazionali e esteri, nonché di Enti,

Amministrazioni ed Associazioni locali, nazionali, esteri, comunitari e internazionali compresi sponsor pubblicitari nel rispetto di tutte le leggi che regolano la materia.

L'Associazione può, inoltre, compiere operazioni commerciali, assumere personale dipendente ed instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, liberi professionisti, esperti e/o consulenti, imprese ed altre associazioni, purché in ogni caso tali attività siano esclusivamente e funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- versamenti ulteriori e contributi a fondo perduto effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
- proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- redditi derivanti dal suo patrimonio e avanzi di gestione;
- introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse e proventi derivanti dalle varie attività culturali, sportive, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa;
- contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.

Art. 5 – ASSOCIATI

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati. Tutte le cariche associative, ai sensi dell'art. 3 lett. f) L. 383/2000, sono elettive.

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che, essendo in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, corrispondono la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

Gli Associati, in numero illimitato, si suddividono in:

FONDATORI: sono gli Associati che hanno costituito l'Associazione, condividendone finalità e scopi;

BENEMERITI: sono gli Associati che, per la loro personalità, ne hanno promosso o, in futuro, ne promuoveranno lo sviluppo e la valorizzazione;

ORDINARI: sono gli Associati che aderiranno all'Associazione per dividerne le finalità e gli scopi.

Ogni socio appartenente a qualsivoglia categoria ha diritto ad esprimere il proprio voto nelle assemblee sociali.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- I) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- II) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- III) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- IV) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendo la copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soggetti ai quali si applicano le qualifiche sopra riportate devono essere iscritti in apposito registro (Registro degli Associati) con la relativa qualifica.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla qualità di Associato. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Fatti salvi i versamenti minimi relativi alla quota associativa annuale, l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori per gli Associati, fermo restando che è, comunque, facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori di qualsiasi entità, a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dell'Associato.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 3 lett. g) L. 383/2000, possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche e altri soggetti che condividono le finalità generali dell'associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda di ammissione alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte con indicazione di dati anagrafici della persona, indicazione dell'effettiva attività svolta, dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto, ai Regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio, ispirato ai criteri di cui al primo comma, è insindacabile.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti e doveri e, senza privilegi e/o discriminazioni, possono accedere a qualsiasi carica elettiva; i diritti, i doveri e le responsabilità sociali potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento.

Gli Associati eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa dell'Associazione.

I soci sono pertanto tenuti:

- I) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- II) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- III) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per:

- morte;
- dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo; il recesso dell'Associato avrà, in tal caso, efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo abbia ricevuto la notifica di tale volontà;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 3 lett. g) L. 383/2000, nei confronti dell'Associato che:
 - sia moroso nel pagamento della quota associativa annuale senza giustificato motivo;
 - non osservi quanto previsto dal presente Statuto, dell'eventuale regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - un associato si appropri in maniera indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione, senza giustificato motivo;
 - commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della medesima.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Avverso l'esclusione l'Associato può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente.

Art. 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ l'Assemblea Generale;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ il Revisore dei Conti, ove nominato. Le cariche dell'Associazione sono:
- ☐ il Presidente;
- ☐ il Direttore Generale, ove nominato.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente, in sessioni ordinarie e straordinarie, nei casi previsti dalla Legge e/o dal presente Statuto, oppure nei casi in cui lo richiedano uno o più dei membri del Consiglio Direttivo o un numero di Associati almeno pari ad un terzo del totale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In assenza di formale convocazione è comunque validamente costituita l'Assemblea Generale alla quale partecipino tutti i soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Possono prendere parte all'Assemblea Generale dell'Associazione i soli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea Generale nomina un Segretario e constata la regolarità della convocazione, delle deleghe e il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è sovrana; le delibere assunte, secondo le norme previste dal presente Statuto, vincolano anche gli Associati assenti o dissenzienti.

Nelle riunioni dell'Assemblea Generale si redige un apposito verbale, a cura del Segretario, che deve essere trascritto su un apposito Libro verbali delle Assemblee degli Associati e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tutte le delibere dell'assemblea Generale sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Art. 11 - POTERE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale:

- delibera, nei limiti dell'oggetto sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
- approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e ne determina, ove consentito, il compenso, tenendo anche conto degli eventuali specifici compiti attribuiti a ciascuno di essi;

- nomina il Revisore Unico e ne determina il compenso;
- delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto sociale;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è validamente costituita e atta a deliberare, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega semplice, della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea Generale è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati.

Art. 13 - QUORUM PARTICOLARI

In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 che precede, per deliberare eventuali modifiche da apportare al presente Statuto occorre l'intervento, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, oppure, in caso di delibera attinente dello scioglimento dell'Associazione, essa dovrà essere assunta, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, che potranno essere scelti anche tra soggetti non associati, e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario Amministrativo. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Dirigenza. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce periodicamente almeno due volte all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Art. 15 — COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso è pertanto investito dei poteri necessari per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per l'attuazione del deliberato assembleare.

In particolare, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti, espressamente attribuiti all'assemblea Generale dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;

- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Associati e sulla loro qualifica ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Generale riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- stabilisce le quote che gli Associati devono versare annualmente (anno solare); convoca l'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria, sia straordinaria;
- esige in casi gravi le dimissioni da parte del Presidente e provvede alla nomina nel suo seno di un nuovo Presidente nel più breve tempo possibile;
- nomina, ove occorra, il Direttore Generale e ne stabilisce il compenso;
- nomina, ove occorra, i responsabili di una specifica attività, scegliendo tra i Consiglieri o tra soggetti terzi, esterni all'Associazione, dotati di specifiche competenze in ordine al potere da delegare;
- adotta i regolamenti interni;
- cura la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la contabilità dell'Associazione.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere demandate, in parte, a singoli Consiglieri con specifiche attribuzioni di responsabilità e, ove consentito dalla legge, compensi.

Art. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato ed eletto dal Consiglio Direttivo di cui all'articolo 11 terzo comma, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile

Al Presidente, ai sensi dell'art. 3 lett. c) L. 383/2000, è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed egli dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In casi di particolare urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare tutte le decisioni da lui ritenute opportune per la tutela degli interessi dell'Associazione assumendo, ove necessario, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo riferire con ogni urgenza a questo ultimo per la ratifica.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Il Presidente cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato, o sopravvenuta impossibilità ai sensi del presente Statuto.

In caso di dimissioni, di cessazione a qualsiasi titolo, di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni e poteri dal Vicepresidente.

Art. 17 — REVISORE UNICO

17.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.3 Nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

Art. 18 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO ANNUALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Ai sensi dell'art 3 lett. h) L. 383/2000, alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale di previsione, e successivamente il rendiconto economico-finanziario annuale, che sarà presentato dell'Assemblea Generale per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze.

L'Assemblea Generale che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli avanzi annuali per la realizzazione di specifiche attività istituzionali, fermo restando che all' Associazione, come previsto dall'art. 3 lett. d) ed e) L. 383/2000, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art 19 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 20 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività creativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Fatto salvo il tentativo di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010, ove necessario, tutte le eventuali controversie che possano sorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte (il "Regolamento"). L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento, fermo restando che, in caso di arbitrato ordinario, la controversia sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri che deciderà secondo equità.

Art. 22 ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

- A) In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- B) In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

- C) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

In quanto l'Associazione è dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

[Handwritten signatures: C. Rossi, Giuseppe Rossi, Antonio Contino]

reg.to in Asti il 11/12/2023
N° 1416 SERIE 3
ESATTI E ESENTE AI SENSI DEL
(Euro D.L. 65/11/2017)

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
CASAZIANCA FRANCESCO
(*) Firmatario
dal Direttore Provinciale Rocca Romanello

